

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MANCINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 AGOSTO 1979

Valutabilità del servizio scolastico prestato in carenza del titolo di studio da insegnanti assunti *ex lege* 27 dicembre 1963, n. 1878

ONOREVOLI SENATORI. — Sottopongo alla vostra attenzione un problema, che da alcuni anni travaglia gli ambienti scolastici, sia del personale insegnante che dei dirigenti dell'Amministrazione scolastica centrale e periferica.

Si tratta della valutabilità del servizio scolastico prestato dagli insegnanti senza il possesso del prescritto titolo di studio, assunti dai presidi in base all'articolo 2 della legge 27 dicembre 1963, n. 1878.

Al riguardo si sono pronunciati diversi organi: il TAR dell'Umbria, con sentenza n. 307 del 21 giugno 1977; il TAR dell'Abruzzo, con sentenza n. 57 del 22 febbraio 1978; la Corte dei conti, con deliberazione n. 834 del 1° dicembre 1977; il Consiglio di Stato con sentenza n. 4 del 1976.

L'indirizzo giurisprudenziale finora non è stato univoco, nè univoco è stato l'indirizzo della pubblica Amministrazione, in quanto

in alcune regioni il servizio scolastico prestato nelle condizioni avanti dette è stato regolarmente valutato dagli uffici scolastici e convalidato dagli organi di controllo, mentre in altre regioni si è verificato il caso di dinieghi della pubblica Amministrazione, rinvii, concessioni, revoche, eccetera.

Il Ministero della pubblica istruzione, di fronte a tale problema, sebbene sollecitato più volte dalle organizzazioni sindacali e da parlamentari (si veda l'interrogazione n. 4-00190 presentata dal senatore Salerno nella seduta del 1° agosto 1979), non ha inteso assumere alcuna iniziativa legislativa.

La questione si rende ora indilazionabile perchè la VI Sezione del Consiglio di Stato, con sentenze contrastanti adottate nello spazio di una settimana (n. 187 del 23 marzo 1979 e n. 197 del 30 marzo 1979), ha determinato un atteggiamento di attesa da parte del Ministero della pubblica istruzione con evidente disparità di trattamento.

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Pertanto, al fine di assicurare ai cittadini la certezza del diritto in merito alla valutabilità di detto servizio, si sottopone all'esame degli onorevoli senatori l'unito disegno di legge tendente a recepire, in maniera certa e per tutti, gli orientamenti giurisprudenziali che meglio interpretano lo spirito della

legge n. 1878 del 1963, approvata per soddisfare esigenze indifferibili del mondo della scuola, che non possono essere fatte ricadere in danno di chi alla soddisfazione di quelle esigenze, pur traendone un qualche personale vantaggio, ha dato il suo contributo.

**DISEGNO DI LEGGE***Articolo unico.*

Il servizio scolastico negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica prestato ai sensi dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 1963, n. 1878, senza il possesso del titolo di studio prescritto per l'ammissione all'esame di abilitazione relativo all'insegnamento stesso, è valutabile a tutti gli effetti giuridici.

Gli effetti economici, per il personale che non abbia goduto del riconoscimento di cui al precedente comma, decorrono a partire dalla data del 1° aprile 1979 e concorrono ai fini dell'aggiornamento della carriera per l'inquadramento nei livelli retributivi.